



CITTÀ DI MORBEGNO

Provincia di Sondrio

Deliberazione numero: 12

In data: 29/04/2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta ordinaria di prima convocazione

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA MODIFICA ART. 58 E INTRODUZIONE NUOVE TARIFFE.

L'anno duemilaventidue il giorno ventinove del mese di Aprile, alle ore 19.30, presso la sala consiliare, su invito del Sindaco contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, come previsto dall'art. 11 dello Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei seguenti Consiglieri:

	Presente
GAVAZZI Alberto	SI
BERTARELLI Maria Cristina.	NO
BARAGLIA Alessandro	SI
MARCHINI Franco	SI
ZUCCOLI Giuliana	SI
FASCENDINI Chiara	SI
ROVEDATTI Angelo	NO
MONTI Marco	SI
BERNASCONI Luigi	SI
PERLINI Vittorio	SI
ROMEGIALLI Lia	NO
ZECCA Alberto	SI
RUGGERI Andrea	SI
PARUSCIO Roberto	NO
PERLINI Bruna	SI
ROMANO Luca	SI
PAROLINI Tiziana	SI

Totale Presenti: 13 Totale assenti: 4

Sono presenti gli Assessori non facenti parte del Consiglio Comunale, sig. Cornaggia Massimo e sig.ra Bongio Angela, ai sensi dell'art. 11, 4° comma, dello Statuto.

Partecipa alla seduta il Segretario, Cerri Rina

Il Sindaco, GAVAZZI Alberto, constatata la legalità dell'adunanza per aver adempiuto a tutte le formalità previste dallo Statuto (art.11), riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare la pratica segnata all'ordine del giorno.

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA MODIFICA ART. 58
E INTRODUZIONE NUOVE TARIFFE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 25 gennaio 1999 era stato approvato il Regolamento comunale di Polizia mortuaria, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 6 marzo 2003;

Ricordato che l'art. 58 del vigente Regolamento di Polizia mortuaria, rubricato "Urne cinerarie", dispone che le urne cinerarie sono collocate in apposita nicchia cineraria o, in caso di indisponibilità di nicchie cinerarie, in ossari ed è ammesso altresì il deposito delle urne cinerarie nelle cellette ossario per le quali esista già un atto di concessione alla data del decesso;

Considerate le richieste a vario modo espresse dai cittadini, anche attraverso le Agenzie dei servizi funebri, in relazione alla possibilità di poter collocare le urne cinerarie a scelta, sia nelle apposite nicchie, sia negli ossari, al fine di unire nello stesso manufatto i resti dei propri familiari;

Ritenute le suddette richieste meritevoli di accoglimento, fatta salva la necessità di verificare le dimensioni per i manufatti esistenti, posto che quelli di nuova costruzione saranno destinati alla collocazione di resti ossei e ceneri;

Ricordato il testo dell'art. 58 del vigente Regolamento di Polizia mortuaria, rubricato "Urne cinerarie":

(1) Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

(2) Le dimensioni limite dell'urna cineraria sono le seguenti: m.0,20 x 0,20 x 0,40.

(3) A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia cineraria o, in caso di indisponibilità di nicchie cinerarie, in ossari, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o per la dispersione delle ceneri nel cinerario comune.

(4) Le urne cinerarie possono essere accolte anche in nicchie o colombari appartenenti a privati o ad Associazioni per la cremazione di cui all'art. 79/3 del DPR 10/9/1990 n. 285 costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione. Il Comune esercita gli opportuni controlli sulle tariffe per l'uso delle nicchie o dei colombari.

(5) E' ammesso, altresì, il deposito delle urne cinerarie nelle cellette ossario per le quali esista già un atto di concessione alla data del decesso.

(6) Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

Dato atto che, occorre modificare il suddetto articolo 58 riscrivendo il comma 3 nel seguente modo:

(3) A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero a scelta in nicchia cineraria o in ossario, previa verifica delle dimensioni sui manufatti esistenti, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o per la dispersione delle ceneri.

Ritenuto, alla luce della modifica di cui sopra, di dove abrogare il comma 5 del medesimo art. 58;

Ricordato che unitamente al Regolamento veniva approvato l'elenco delle tariffe relative ai servizi e alle concessioni cimiteriali;

Dato atto che le tariffe sono state nel tempo aggiornate e da ultimo con deliberazione della Giunta comunale n. 66 del 31/03/2022;

Visto l'art. 30 del vigente Regolamento di Polizia mortuaria rubricato "*Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione*";

Preso atto che in corrispondenza del suddetto servizio non è prevista alcuna tariffa;

Ritenuto di istituire la tariffa relativa all'autorizzazione amministrativa per pratiche di trasporto funebre relative alla sepoltura di cadaveri e alla tumulazione di cadaveri, ceneri e resti in altro Comune (indipendentemente dalla residenza) nella misura di € 89,00;

Ritenuto, inoltre, di dover introdurre la tariffa per i nuovi manufatti a due posti per la collocazione di resti ossei e ceneri, stabilendo l'importo di € 550,00;

Visto l'art. 42, c. 2, lettera f, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

Ricordato che l'argomento è stato trattato dalla competente Commissione consiliare nella seduta del 26 aprile 2022;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. (D.L.gs. n° 267/2000);

Uditi i seguenti interventi:

SINDACO

Passiamo al punto numero 7 all'Ordine del Giorno, relativo al "Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, modifica all'articolo 58 e introduzione di nuove tariffe". Passo la parola all'Assessore Zecca, prego.

ASSESSORE ZECCA ALBERTO

Grazie, ancora. Si tratta come abbiamo già discusso poi in sede di Commissione Affari Generali, di una proposta di delibera diretta alla modifica dell'articolo 58 del Regolamento della Polizia Mortuaria, in primis, dedicato a urne cinerarie, che dispone che le urne siano collocate in apposite nicchie e solo cinerarie e solo in caso di indisponibilità di nicchie, in ossari. La richiesta avanzata in più occasioni dai cittadini, è quella di poter collocare le urne a scelta, cioè, o nelle nicchie o negli ossari e non negli ossari solo in assenza delle nicchie. Questo è l'evidente fine di unire insomma in un solo manufatto, i resti dei propri famigliari. A tal fine, si rende necessario riscrivere il comma 3 dell'articolo 58, nei termini indicati nella delibera. Secondo passaggio è che, la bozza si intende... di delibera, si intende istituire una nuova tariffa, relativa all'autorizzazione Amministrativa, per il trasporto funebre, relativo... per le pratiche di trasporto funebre, relative alla sepoltura dei cadaveri e alla tumulazione dei cadaveri, resti e ceneri in altro Comune. L'importo di 89,00 Euro, la tariffa mancava solo a Mrobegno, per cui ci adeguiamo anche noi.

Da ultimo, viene istituita una ulteriore tariffa, diciamo così, con la premessa che, le modifiche del quantum delle tariffe, viene deliberato dalla Giunta, l'istituzione di nuove tariffe, passa necessariamente nell'odierna Sede, per cui, in questa Sede discutiamo appunto di istituire questa seconda nuova tariffa, che è quella relativa alla

posa di manufatto a due posti, per la collocazione dei resti ossei e le ceneri, stabilendo un importo di Euro 550,00 per trent'anni.

SINDACO

Ringrazio l'Assessore Zecca. Chiedo se ci sono interventi sull'argomento, se non ci sono interventi sull'argomento, chiedo di mettere ai voti il: "Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, modifica all'articolo 58 e introduzione nuove tariffe".

Quindi, chi è a favore? Quindi, unanimità. La delibera è approvata.

Con voti unanimi favorevoli, nessuno contrario, nessuno astenuto, resi in forma palese dai n. 13 consiglieri presenti

DELIBERA

- 1) Di approvare in punto di fatto e di diritto le argomentazioni svolte in premessa ed in narrativa.
- 2) Di modificare l'art. 58 del vigente Regolamento di Polizia mortuaria, rubricato "Urne cinerarie", riscrivendo il comma 3 nel seguente modo:

(3) A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero a scelta in nicchia cineraria o in ossario, previa verifica delle dimensioni sui manufatti esistenti, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o per la dispersione delle ceneri.
- 3) Di abrogare il comma 5 dell'art. 58 del vigente Regolamento di Polizia mortuaria
- 4) Di dare atto che l'art. 58 viene riformulato nel seguente testo.

(1) Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
(2) Le dimensioni limite dell'urna cineraria sono le seguenti: m.0,20 x 0,20 x 0,40.
(3) A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero a scelta in nicchia cineraria o in ossario, previa verifica delle dimensioni sui manufatti esistenti, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o per la dispersione delle ceneri.
(4) Le urne cinerarie possono essere accolte anche in nicchie o colombari appartenenti a privati o ad Associazioni per la cremazione di cui all'art. 79/3 del DPR 10/9/1990 n. 285 costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione. Il Comune esercita gli opportuni controlli sulle tariffe per l'uso delle nicchie o dei colombari.
un atto di concessione alla data del decesso.
(5) Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.
- 5) Di istituire la tariffa relativa all'autorizzazione amministrativa per pratiche di trasporto funebre relative alla sepoltura di cadaveri e alla tumulazione di cadaveri, ceneri e resti in altro Comune (indipendentemente dalla residenza) nella misura di € 89,00;
- 6) Di istituire la tariffa relativa al manufatto a due posti per la collocazione di resti ossei e ceneri, stabilendo l'importo di € 550,00;
- 7) Di aggiornare l'elenco delle tariffe per i servizi e le concessioni cimiteriali del Comune di Morbegno, di cui all'allegato elenco.

8) Di dare atto che successive variazioni alle tariffe cimiteriali verranno approvate dalla Giunta comunale.

9) Di dare atto che ai sensi dell'art. 70, comma 6 dello Statuto comunale la sopra richiamata modifica regolamentare diventerà esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione della presente deliberazione.

10) Di dare altresì atto che ai sensi dell'art. 70, comma 8 dello Statuto comunale, la sopra richiamata modifica regolamentare dovrà comparire sulla *home page* del sito comunale in concomitanza con la pubblicazione della relativa deliberazione all'albo pretorio on line, nonché nella sezione dedicata all'Amministrazione Trasparente – *Disposizioni generali* – *Atti amministrativi generali*.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 10**

Ufficio Proponente: **Servizio Segreteria**

Oggetto: **REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA MODIFICA ART. 58 E INTRODUZIONE NUOVE TARIFFE**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Servizio Segreteria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 04/04/2022

Il Responsabile di Settore

Roberta Del Nero

Parere Contabile

Servizio Finanze

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 05/04/2022

Responsabile del Servizio Finanziario

Antonio Camarri

Il presente verbale viene sottoscritto con firma digitale

IL SINDACO

GAVAZZI Alberto

IL SEGRETARIO

Cerri Rina
